

COMMISSIONE IV

GIUSTIZIA

57.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 27 FEBBRAIO 1975

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MISASI

INDICE

	PAG.
Proposta e disegno di legge (<i>Seguito della discussione e rinvio</i>):	
Senatori FOLLIERI ed altri e disegno di legge: Modifiche al libro primo ed agli articoli 576 e 577 del codice penale (<i>Testo unificato approvato dal Senato</i>) (1614)	741
PRESIDENTE	741, 748
ACCREMAN	741, 743, 744, 745, 748
DELL'ANDRO, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia</i>	744
LOSPINOSO SEVERINI	744, 748
MAGNANI NOYA MARIA	748
MUSOTTO, <i>Relatore</i>	743, 744
RIELA	745
SPAGNOLI	748

La seduta comincia alle 11.

STEFANELLI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Seguito della discussione della proposta di legge senatori Follieri ed altri e del disegno di legge: Modifiche al libro primo ed agli articoli 576 e 577 del codice penale (*Testo unificato approvato dal Senato*) (1614).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa dei senatori

Follieri ed altri e del disegno di legge: « Modifiche al libro primo ed agli articoli 576 e 577 del codice penale », già approvati, in un testo unificato, dal Senato nella seduta del 31 gennaio 1973.

Proseguiamo nell'esame degli articoli.

Passiamo all'articolo 8. Ne do lettura:

ART. 8.

L'articolo 17 del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 177. — (*Pene principali: specie*).
— Le pene principali stabilite per i delitti sono:

- 1) la reclusione;
- 2) la multa.

Le pene principali stabilite per le contravvenzioni sono:

- 1) l'arresto;
- 2) l'ammenda ».

ACCREMAN. Il tema che affrontiamo stamane, sull'ampliamento della tastiera delle pene, è un discorso essenziale; ed io intendo portare qui le valutazioni e le proposte del gruppo comunista.

L'intervento svolto dal relatore, onorevole Musotto, su questa tematica, nella seduta del 12 febbraio scorso, ha introdotto opinioni, proposte e valutazioni che devono essere meditate. Noi siamo d'accordo con l'onorevole Musotto sul fatto che la discus-

sione sull'articolo 8 del progetto di legge, ovverosia sul titolo secondo del libro primo del codice penale, coinvolga anche questioni riguardanti altri titoli del medesimo libro del codice penale.

Il discorso sull'ampliamento del ventaglio delle pene è stato del resto introdotto dall'onorevole Zagari, quando era ministro di grazia e giustizia, allorché parlò di una strategia differenziata contro il crimine. E in fin dei conti la ristrettezza dei mezzi di pena dell'attuale codice penale, rispetto ad altre legislazioni, è cosa nota da tempo. La ristrettezza di orizzonti della penalità attuale, dunque, comporta la necessità di dare al giudice un ventaglio più ampio per attuare seriamente l'individualizzazione della pena.

Conosciamo il dato costituzionale: l'articolo 27 della Costituzione afferma che « le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato »; sappiamo anche come sia stata estranea ogni scelta di scuola nell'elaborazione del dato costituzionale. Per quanto riguarda la funzione della pena, permane in ogni società il suo valore repressivo, in quanto la pena si rivolge indietro verso un reato che è stato commesso, ed il suo valore preventivo, in quanto la pena si rivolge anche al futuro, con la duplice funzione di prevenzione generale (o intimidazione) per tutti i consociati e di prevenzione speciale verso l'individuo particolare, per dissuaderlo dal commettere altri reati. Ho voluto rammentare questi concetti perché penso che ci possano essere di aiuto nell'affrontare i problemi che stiamo discutendo.

È ormai noto a tutti quel fenomeno che nella scienza penalistica è definito « trasformazione della pena », e cioè lo sfavore per la pena detentiva sfornita di coadiuvanti, e in generale per una pena, la cui esecuzione sia abbandonata a se stessa, nel disinteresse dello Stato, di modo che il reo sia chiamato, se ne è capace, a riflettere per conto suo, e basta. Storicamente fa parte di questo fenomeno l'introduzione nei codici penali di istituti come la sospensione condizionale della pena, il perdono giudiziale, la liberazione condizionale; oggi si è accentuato questo sfavore verso la pena carceraria pura e semplice.

Su quali linee ci si deve muovere, nel considerare il tema delle modificazioni e delle innovazioni nella penalità?

Primo criterio da tener presente — noi crediamo — è quello che la modificazione della penalità deve migliorare ed ampliare quella vigente, ma non sconvolgerla.

Secondo criterio è che la modificazione della penalità deve tener conto delle possibilità concrete della pubblica amministrazione, escludendo, per esempio, l'introduzione di innovazioni tali, il cui costo non appaia corrispondente ai risultati prevedibili.

Terzo criterio: l'innovazione nella penalità deve tener conto degli approdi attualmente raggiunti in leggi strettamente connesse a questa riforma, e parlo in modo particolare del progetto di legge sull'ordinamento penitenziario.

Intendo, in definitiva, affermare che lo ideale teorico di un ventaglio illimitato di pene (poiché ogni privazione di un bene può essere una pena) in relazione alle singole persone è irraggiungibile; ed è difficile raggiungerlo anche per quanto riguarda pene tipiche per singoli tipi di reato.

Non ritengo, ad esempio, che si debba seguire l'indirizzo contenuto in un progetto di legge, pur recentissimo, presentato dal governo al Parlamento francese, nel quale, per evitare l'impatto traumatizzante dell'ingresso in carcere per lievi condanne, si sostituiscono le condanne da quindici giorni a sei mesi di carcere con misure quali il ritiro della patente di guida, il ritiro del permesso di caccia, il sequestro dell'automobile o della motocicletta, la proibizione di certi comportamenti, come il ballo, il frequentare i bar, l'uscita al sabato sera. È un variopinto e pittoresco ventaglio di soluzioni da considerarsi certo inadeguato, anche se denuncia l'esistenza di un problema, la cui risoluzione noi cercheremo altrove.

Le principali modifiche che il Senato ha apportato all'attuale sistema di penalità riguardano:

- 1) l'abolizione dell'ergastolo;
- 2) l'abolizione della automaticità nella applicazione delle pene accessorie.

Tutto questo, a nostro giudizio, è da condividere; ma ci sembra che non sia sufficiente. A nostro modo di vedere — e fatto salvo ogni incontro con altre proposte che appaiano condivisibili — altre innovazioni devono riguardare: il regime della sospensione condizionale della pena; quello del perdono giudiziale; la promozione a pene principali di alcune pene accessorie; il servizio di pubblica utilità, già introdotto dal

Senato come modo di conversione della pena pecuniaria inesigibile.

Sospensione condizionale della pena. È la misura rivolta al recupero del cosiddetto « delinquente primario ». Io credo che la Commissione sia in generale dell'opinione che la sospensione della pena vada mantenuta — almeno per la prima applicazione — così com'è; cioè, un freno psicologico, dissuasore da altre tentazioni di reato, con la minaccia, per il condannato, di espiazione in carcere della pena per ora rimasta sospesa. In sostanza al delinquente primario si dice: non è servita la generica comminazione della pena fatta dalla legge in astratto; ti diamo un secondo avvertimento, sospendendoti la pena a condizione che tu non commetta altri reati.

La legge dell'aprile 1974 ha introdotto la sospensione condizionale fino a due anni di pena e la possibilità di ripetizione del beneficio. Io voglio qui, incidentalmente, se i colleghi me lo consentono, stigmatizzare il modo in cui quella legge è stata scritta. Trattandosi di un decreto-legge, il Governo fece pressioni per una immediata approvazione senza emendamenti, per cui il testo divenuto legge è tale che resta incomprendibile in ordine al punto se le condizionali possano essere solo due o più di due. Ha pertanto creato il marasma nell'interpretazione: si tratta di più condizionali o solo di due?

MUSOTTO, *Relatore*. Solo due.

ACCREMAN. Lei dice solo due, ma io interpellai inutilmente in Assemblea il ministro della giustizia allora in carica. Quando arriveremo al titolo sesto, bisognerà correggere quanto si è scritto malamente nel 1974. Intanto mi sembra di poter dire che la Commissione manterrà la seconda condizionale. Ecco, in questa situazione, a noi sembra che la seconda eventuale sospensione condizionale della pena non possa essere « nuda ». In caso di seconda condizionale, il reo non può più essere affidato alla sola sua riflessione, come la prima volta: la seconda sospensione condizionale deve aver luogo con l'affidamento in prova del reo al servizio sociale, o comunque sottoponendolo a controlli, a istruzione, a lavoro; con periodiche referenze al giudice, con aiuto e assistenza, se necessari.

Si dirà: con ciò si introduce la *probation* nel nostro sistema. Domando a mia volta: che male c'è in questo? Ecco, invece, dove

troviamo il raccordo con il progetto di legge, che abbiamo di recente approvato, sull'ordinamento penitenziario. Non è forse vero che in quel provvedimento è stato istituito l'affidamento in prova al servizio sociale per condannati a pene detentive fino a due anni e sei mesi (fino a tre anni per i minori di anni ventuno e i maggiori di anni settanta)? E dunque: non esiste già la struttura sulla quale deve insistere il nuovo istituto? Così come per l'affidamento in prova nell'esecuzione della pena, il servizio sociale sarà utilizzato anche nella seconda sospensione condizionale. E quale sarebbe poi la differenza? Là, l'affidamento è ordinato dal giudice di sorveglianza; qui, dal giudice del dibattimento.

Noi pensiamo che in caso di concessione di seconda condizionale, cioè, essa non possa mai essere disgiunta da un minimo di trattamento, e proponiamo quindi l'introduzione di questa norma. Siamo persuasi che l'affidamento in prova sia, sotto il profilo sociale, di molto maggior valore rieducativo che la sospensione condizionale pura e semplice. Vi potrebbe essere una soluzione alternativa: sospensione condizionale « nuda », se concessa fino ad un anno, e, invece, sempre accompagnata dall'affidamento in prova se concessa, anche per la prima volta, per una pena superiore all'anno e fino ai due anni. È una proposta alternativa.

Perdono giudiziale. Il Senato ha previsto la possibilità di concedere il perdono giudiziale a tutti gli imputati (esclusi quelli già condannati per delitto, nonché gli abituali ed i professionali) quando il giudice ritenga di irrogare pena detentiva fino ad un anno di reclusione. In questa maniera, è facile osservare che il perdono giudiziale si pone come una « anteprima » della sospensione condizionale. Al perdono giudiziale potrebbero infatti aggiungersi la prima e la seconda sospensione condizionale. Questo, a nostro modo di vedere, è troppo. Noi pensiamo invece che — piuttosto che un « doppione » immotivato dell'istituto della sospensione condizionale — il perdono giudiziale dovrebbe essere applicato a tutti quei casi per i quali proponevamo di escludere la punibilità con il nostro emendamento riferito all'articolo 1 del codice penale (che abbiamo alla fine ritirato); e cioè ai casi nei quali il fatto costituente reato risulti oggettivamente di minima gravità, e il reo abbia dato prova di minima pericolosità. In questo modo l'istituto avrà un senso pe-

nalistico che nel testo offertoci dal Senato sembra non avere. Nei confronti dell'adulto, infatti, il perdono giudiziale, nel testo pervenutoci dal Senato, non è collegato a nessun fatto particolare, a nessun giudizio particolare; in queste condizioni la sua concessione dovrebbe trovare motivo solo in quello stesso che ispira la sospensione condizionale, e cioè la prognosi che il reo non commetterà più reati. Sarebbe cioè un « doppione » della sospensione condizionale.

Trasformazione di pene accessorie in pene principali. È noto che si tratta di provvedimenti che conseguono obbligatoriamente ad una sentenza di condanna; ma sempre di pene si tratta. Noi pensiamo che tre di esse possano essere collocate nel novero delle pene principali:

1) la pubblicazione della sentenza di condanna;

2) la sospensione da una professione, da un'arte, da un ufficio;

3) l'interdizione da una professione, da un'arte, da un ufficio.

È una innovazione che potrebbe sembrare di poco conto; in realtà, invece, è di notevole portata. Il carattere peculiare delle pene accessorie consiste nella prevalenza, rispetto alla portata repressiva, della loro efficacia preventiva, rivolgendosi ai rapporti sociali del reo. Nell'attuale codice, la pubblicazione della condanna si applica indifferentemente a delitti e contravvenzioni; la sospensione dalle professioni alle contravvenzioni, e l'interdizione dalle professioni ai delitti.

La pubblicazione della sentenza di condanna incide efficacemente nel tessuto sociale del reo, facendone conoscere certe caratteristiche che altrimenti rimarrebbero ignote dalla collettività. Qualche purista l'ha giudicata male; ma secondo noi, la migliore riflessione, il cittadino, è indotto a farla proprio dalla considerazione che di lui mostra di avere la collettività. Il giudizio sociale di riprovazione a noi pare un mezzo civile di prevenzione verso la commissione di altri illeciti. Qualcuno afferma che non ci sarebbe differenza tra il modo attuale di irrogare questa sanzione e il modo che avrebbe luogo dopo la sua trasformazione in pena principale: ma non è vero. Oggi essa si applica genericamente ed obbligatoriamente a specie di reato prestabilite dalla legge; trasformandola in pena principale, il giudice avrebbe il potere di utilizzarla ogni

volta che lo ritenga opportuno in singoli casi e il valore di prevenzione speciale, di individualizzazione della pena, di remora specifica per quel singolo reo, ne sarebbe di molto accresciuto.

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. In aggiunta alle altre pene o da sola?

ACCREMAN. Questo lo direbbe la parte speciale del codice penale. A noi interessa stabilire l'introduzione di questa modifica. A meno che non si volesse, nella parte generale, scrivere una norma che consentisse alla discrezione del magistrato di irrogare questa pena in ogni caso di condanna, in cui lo ritenesse opportuno. Si introdurrebbe così, nella nostra penalità, un elemento di diritto libero, tipico della tradizione anglo-sassone.

MUSOTTO, *Relatore*. Non si possono prevedere due pene sullo stesso piano: se si prevede la reclusione, l'altra pena consegue come accessoria!

ACCREMAN. Questo non è vero. Vi sono reati per i quali è prevista più di una pena, anche nel codice attuale; vedi tutti quelli, per i quali sono previste reclusione e multa.

LOSPINOSO SEVERINI. Nel caso di pubblicazione della sentenza, si comminano due pene: la condanna vera e propria e la sua pubblicazione.

ACCREMAN. Certo. Questa specie di pena consiste nel rendere noto alla collettività che l'individuo ha tenuto un comportamento riprovevole. Naturalmente, l'istituto andrebbe modificato, specialmente per quanto riguarda le forme di pubblicità. Riconosco che la proposta non proviene tanto dalla tradizione occidentale (vuoi continentale, vuoi anglo-sassone), quanto da quella dei paesi socialisti. Credo fermamente, per altro, che la pubblicizzazione del fatto e la riprovazione della collettività sia una forte remora, nei confronti della commissione di ulteriori reati; e tale che dobbiamo valutarla.

MUSOTTO, *Relatore*. Quando si parla del problema del trasferimento delle pene accessorie a principali, in pratica si ha una sostituzione...

ACCREMAN. Non vi è alcuna sostituzione.

In ogni caso, intendo dire che, ove la Commissione non volesse acconsentire a trasformare questa pena accessoria in pena principale, allora bisognerebbe chiaramente prevedere la possibilità della estensione di questa pena accessoria, dando al magistrato una libertà maggiore di erogarla, rispetto a quella prevista dal codice attuale.

Le osservazioni svolte per la pubblicazione della sentenza valgono per le ipotesi di sospensione e di interdizione da una professione o da un'arte; le ipotesi, naturalmente, dovrebbero essere più comprensive e generali; per alcuni tipi di reati, queste sanzioni sarebbero molto più efficaci della pena pecuniaria e della stessa pena detentiva.

Servizio di pubblica utilità. Mi sia consentito di prospettare l'eventualità (che nel nostro gruppo, per la verità, non ha trovato unanimità di valutazioni) di istituire come pena principale questo istituto, che il Senato — è noto — ha introdotto come modo sostitutivo di espiazione di una pena pecuniaria, quando il condannato non abbia la possibilità di pagare. A mio giudizio, questo servizio potrebbe essere qualificato come una sorta di pena, lasciando alla parte speciale il compito di determinare a quale tipo di reato essa debba corrispondere. Essa potrebbe essere regolamentata minuziosamente, oppure anche lasciata — quanto alle forme di applicazione — a un ampio margine di discrezionalità del magistrato; introducendo anche qui, in tal modo, elementi di quel diritto libero, che in altre nazioni è parte essenziale della penalità. Anche in questo caso, vi sono relazioni con quanto è stato da noi approvato in materia di ordinamento penitenziario; la legge relativa, ad esempio, istituisce (conferendo ad essi fattivi poteri) i consigli ed i comitati per l'occupazione dei dimessi dal carcere; al limite, tale struttura potrebbe in parte essere utilizzata anche per questo nuovo istituto.

Onorevoli colleghi, chiedo scusa per essermi dilungato: vorrei soltanto reiterare una richiesta già avanzata in sede di discussione sulle linee generali, cioè quella di abolire la differenza (esistente nella definizione, ma inesistente nei fatti) tra reclusione e arresto, e tra multa ed ammenda. È stato detto che questa soppressione provocherebbe l'impossibilità di distinguere tra delitto e contravvenzione: nulla di meno vero, perché basterà raggruppare, nella parte speciale, sotto un titolo i delitti e sotto

un altro titolo le contravvenzioni, dichiarando che i reati previsti sotto l'uno sono delitti, gli altri sono contravvenzioni; così come avviene, del resto, nella parte speciale del codice attuale (anche se non avviene nelle leggi speciali).

Con questo intervento ho espresso il punto di vista del gruppo comunista in materia di modifica delle pene, e chiedo ancora scusa per essermi dilungato.

RIELA. Il gruppo comunista sottolinea l'importanza del tema in discussione, perché riteniamo che uno dei punti qualificanti della riforma della parte generale del codice penale sia costituito da un riesame del titolo secondo del libro primo del codice penale, al fine di pervenire ove sia possibile, ad una nuova sistemazione delle specie di pene in generale.

Concordiamo, infatti, con chi ha sostenuto, intervenendo nella discussione sulle linee generali su questo progetto di legge, che bisognerebbe procedere alla individuazione di un nuovo sistema di sanzioni in cui, come ha auspicato il ministro di grazia e giustizia, nel suo intervento del 4 ottobre 1973, in questa Commissione, « il ricorso alla pena carceraria costituisca uno dei rimedi riservato ai reati di speciale gravità caratterizzati in particolare dal connotato della violenza fisica e morale, ai delinquenti recidivi per reati della stessa indole, ai soggetti portatori di una carica di pericolosità sociale che renda sconsigliabile la loro libera circolazione nel consorzio civile », mentre altre sanzioni e di diversa natura si dovrebbero applicare a carico di soggetti condannati per i reati di minore entità e per i quali sproporzionata e inadeguata sarebbe la pena carceraria.

Non ignoriamo le reazioni suscitate da proposte di questo genere, anche perché alcune di queste reazioni sono in atto, come dimostra lo scritto del professor Pecoraro Albani, apparso nel numero di gennaio scorso della *Giustizia penale*, in cui si ammonisce a non abbandonare « le linee politiche del nostro sistema penale », perché vi sarebbe, tra l'altro, « il rischio di un ritorno alla barbarie della vendetta privata ».

Da parte nostra, però, non solo vi è, appunto, la volontà di superare le linee politiche che stanno alla base del « codice Rocco », ogni volta che esse contrastano con quelle che ispirano la Costituzione, ma vi è anche la particolare convinzione dell'insuf-

ficienza della previsione attuale in materia di pena.

Il problema presenta molteplici aspetti: vi è anzitutto l'esigenza di aggiungere nuove sanzioni a quelle già esistenti; quella, inoltre, di ristrutturare il rapporto tra pene principali e pene accessorie già presenti nel codice; infine, quella di stabilire un diverso modo di applicazione delle pene tradizionali rispetto alle accessorie già esistenti ed alle nuove pene che si pensi di introdurre.

Certamente, anche se così delimitato il campo della ricerca, il nostro compito non è semplice, specie per le difficoltà assai notevoli che si frappongono alla individuazione in concreto di una o più sanzioni.

Abbiamo sentito ad opera dell'onorevole Musotto, nella sua esposizione del 12 febbraio scorso, avanzare delle interessanti proposte tendenti ad introdurre nel codice penale, come sanzioni alternative, l'arresto domiciliare, la libertà vigilata, l'obbligo di restare in casa il sabato e la domenica, ed altre misure del genere.

Abbiamo presenti, inoltre, come materia di discussione, anche le proposte avanzate a questo riguardo dall'allora ministro di grazia e giustizia, onorevole Zagari, nella seduta dell'8 novembre 1973, durante la quale egli ebbe a ricordare le conclusioni cui è pervenuta la commissione dell'ONU per la prevenzione del delitto ed il trattamento dei criminali nei confronti della pena detentiva ed i suggerimenti forniti da questo autorevole consesso, basati su esperienze già realizzate in numerosi paesi europei ed extra-europei rivolti, a parte l'introduzione della *probation* o del *sursis avec mise à l'épreuve*, a fare ricorso a nuove misure, come l'arresto di fine settimana (normalmente durante i giorni festivi), al fine di non creare un distacco continuato del colpevole dalle normali attività lavorative e dai rapporti familiari e sociali; l'affidamento del condannato ad organi di controllo pubblici e privati, specie se si tratta di giovani; sistemi molto articolati di condanne condizionali, accompagnati da obblighi più o meno intensi; pene pecuniarie pagate ratealmente o a quote giornaliere; l'imposizione dei servizi civili a favore della comunità, ad esempio in ospedale, a favore di bimbi handicappati ed in genere di persone bisognose di assistenza; l'interdizione dalla guida o dalla direzione tecnica di macchine o impianti o da un determinato settore di attività lavorativa; l'interdizione dai pubblici uffici o da una professione o da un'arte; la sospensio-

ne dall'uso della pubblicità; la libertà vigilata, l'obbligo ed il divieto di soggiorno, ed altre ancora.

Molte di queste proposte presentano elementi di pregio ed interesse; non per tutte, però, riteniamo opportuna l'introduzione nel sistema italiano.

Non dimentichiamo infatti che alcune di queste proposte, per quanto possano sembrare nuove, in effetti, come lo stesso ministro ebbe a notare, «recepiscono i contenuti delle attuali pene principali, di alcune pene accessorie, di alcune misure di prevenzione o di sicurezza».

E questa considerazione ha la sua importanza. Innanzitutto, riteniamo già eccessivo l'uso fatto in alcune zone del nostro paese di misure come l'obbligo o il divieto di soggiorno, il cui risultato, a tutti noto, ha deluso profondamente ogni aspettativa; inoltre non ci pare che si possano concretamente applicare misure del tipo dell'arresto domiciliare e della costrizione a stare in casa nei giorni festivi, per le difficoltà cui andrebbero incontro le forze di polizia, dovendo esercitare particolari e minuziosi controlli che le distoglierebbero da altre e più urgenti attività d'istituto; né risolverebbe il problema in modo soddisfacente il cosiddetto controllo per campione. Questo senza nulla togliere all'altro aspetto da non trascurare, della inopportunità su un piano pratico, in alcune zone del paese di imposizioni del genere, capaci di arrecare altri guasti all'ordine familiare.

Più semplice, anche se non il solo da prendere in considerazione, sarebbe il ricorso ad alcune misure che sono già presenti nel codice vigente come pene accessorie. Ci riferiamo, ad esempio, ai casi di interdizione o sospensione — anche nella formulazione estensiva contenuta nell'intervento del ministro di grazia e giustizia che ho ricordato — ed alla pubblicazione della sentenza penale di condanna.

Ci sono però da esaminare alcune questioni. Il primo gruppo di esse riguarda il carattere della pena accessoria in genere. È piuttosto discusso tra i giuristi se queste pene abbiano o meno un carattere rieducativo.

Vi è chi osserva che il legislatore costituente, nel dettare l'articolo 27, pose mente in maniera esclusiva alle pene principali, per cui non apparirebbe fissato legislativamente alcun rapporto tra presunzione di ravvedimento del condannato ed esecuzione della pena accessoria inflittagli. E questa

non è la posizione più negativa nei confronti delle pene accessorie, essendo state le stesse ritenute anche relitti storici, direttamente discendenti dalle pene totalmente o parzialmente restrittive della capacità giuridico-sociale, le così dette pene infamanti tipiche degli ordinamenti dell'antico medio evo.

Vi è inoltre chi osserva che è la stessa struttura di tali sanzioni che osta in un certo senso alla finalità di emendare, in quanto, da un lato, le pene accessorie sono caratterizzate dall'assenza di una progressione dell'esecuzione e, dall'altro, quando esse hanno carattere di durata, consistono nella osservanza, per lo più penalmente tutelata (articolo 389 del codice penale), di obblighi a contenuto negativo e quando non lo hanno (pubblicazione della sentenza di condanna), non richiedono alcun atteggiamento del soggetto interessato (si veda Violante, *Rivista Italia*, 1969, 272).

Il secondo gruppo di questioni riguarda degli aspetti di rilevanza pratica.

Innanzitutto bisogna considerare se, una volta promosse al grado di principali, alcune delle pene accessorie debbano cessare di essere tali oppure no.

Ove si ritenga di dover propendere per la prima ipotesi, non sembrando opportuno che una stessa pena sia prevista nella doppia veste di principale e di accessoria, bisognerebbe prevedere quali conseguenze ne derivano, specie alla luce del fatto che alcune di esse, come l'interdizione o la sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte, oggi possono essere applicate provvisoriamente durante l'istruzione o il giudizio e domani ciò non sarebbe egualmente possibile, acquistando natura di anticipata espiazione.

Inoltre, oggi le pene principali sono applicabili a chiunque, domani, promuovendo alcune pene accessorie al rango di principali, non sarà più così, dato che in forza del principio di tipicità, alcune pene accessorie possono essere comminabili solo a chi è fornito di una certa qualifica. Per esempio: un farmacista vende sostanze stupefacenti ad un minore, in concorso con un commesso: per il farmacista va bene l'interdizione da una professione, ma per il commesso occorre un'altra sanzione.

Appare chiaro allora, che, ove si vogliono assumere sotto lo schema di pene principali alcune delle odierne pene accessorie (e può presentare una utilità il farlo), bisognerà, nel contempo, superare completamen-

te e radicalmente l'attuale rapporto tra pene principali e pene accessorie e tra pene principali e misure di sicurezza.

A parte quest'ultimo aspetto, sul quale torneremo nel prosieguo della discussione del progetto di legge, in quest'occasione è il caso di sottolineare che se si vorrà introdurre qualche reale novità si dovrà porre fine all'attuale autonomia concettuale e funzionale che intercorre tra i due tipi di pena.

Sappiamo che una scelta in tal senso, la cui premessa è rappresentata appunto dalla promozione a pene principali di alcune pene accessorie, susciterebbe minori difficoltà pratiche e minori critiche, da parte di certi ambienti, di quanto non sarebbe destinato a raccogliere un tentativo di introduzione, nell'ambito delle sanzioni, di alcune delle proposte ricordate.

Tuttavia, credo, da parte mia, che valga la pena di meditare e verificare con attenzione la possibilità di prevedere, come nuove sanzioni, delle misure del tipo di imposizioni di servizi di pubblica utilità a favore dello Stato, della regione, della provincia, del comune e di altri enti pubblici.

Non si tratta di una idea nuova, si tratta di una idea valida che ha in sé difficoltà di realizzazione pratica notevole, ma che presenta un carattere altamente educativo.

Già nel 1960, svolgendo la prolusione al corso ufficiale di diritto penale all'università di Roma, il professor Giuliano Vassalli, nel rilevare che l'idea della rieducazione, divenuta principio costituzionale, ancora attende di avere reale attuazione nel nostro diritto, affermava che « l'idea rieducatrice dovrà guidare il giudice e prima ancora il legislatore nella scelta di altre sanzioni penali che meglio di quelle detentive possano in certi casi realizzare la finalità iscritta nella Costituzione », e proponeva l'adozione di « un più rigoroso sistema di pene pecuniarie, la sottoposizione ad un regime di libertà controllata per un tempo determinato e, soprattutto, il lavoro obbligatorio o altre prestazioni di pubblica utilità in regime di libertà o di semi-libertà personale ».

Ci rendiamo conto, come è stato rilevato dall'allora ministro guardasigilli Zagari, che un sistema sanzionatorio del genere « comporterebbe la necessità, da un lato, di introdurre nel processo penale l'esame della personalità dell'imputato, così da adeguare il trattamento alle esigenze dell'individuo e, dall'altro, di predisporre un'adeguata struttura organizzativa » e non ignoriamo quali

difficoltà e di varia natura si frappongano a questo obiettivo.

Tuttavia una scelta va fatta se non si vuole rimanere nell'angusto e superato ambito della previsione attuale.

Se vogliamo che il volto della parte speciale del codice, quando ci si deciderà ad affrontarla, non rimanga quello attuale — a parte il lavoro, che si renderà necessario, di depenalizzazione di alcune fattispecie di reato e di introduzione di nuove — bisogna ora ampliare quella che è stata definita la « tastiera delle pene ».

Certo non è questo l'unico tipo di intervento cui pensiamo in materia di pena: ad esempio in tema di sospensione condizionale bisognerà subordinare la seconda concessione a degli oneri o comportamenti cui sottoporre l'imputato; in tema di libertà provvisoria bisognerà precisare l'ambito ed i limiti della concessione del beneficio; in tema di previsione del perdono giudiziale per gli adulti, contenuto nel progetto di legge in discussione, sarà necessario ancorare l'ipotesi del perdono a precisi casi di natura obiettiva e subiettiva.

In ogni caso, quello della prospettazione di nuove sanzioni è uno dei punti fondamentali della riforma.

A parte le misure di prevenzione e di sicurezza che, diversamente ristrutturate, dovrebbero trovare utilizzazione in altre occasioni, noi siamo per verificare in concreto la possibilità di introdurre nel sistema delle pene, nelle forme dovute e con i temperamenti necessari, numerose di quelle misure prospettate a suo tempo dal professor Vassalli e da altri illustri studiosi italiani e stranieri, misure che sono state riprese ed approfondite di recente dall'onorevole Zagari, negli interventi svolti nel presente dibattito in qualità di ministro di grazia e giustizia, e ulteriormente rielaborate dall'onorevole Musotto.

PRESIDENTE. In considerazione dell'ampiezza della discussione che la Commissione ha avuto modo di svolgere e data l'importanza dell'argomento, sarebbe opportuno, a mio avviso, che in sede di gruppo informale di lavoro si procedesse ora a concretizzare il lavoro svolto, dando vita ad elaborazioni precise in materia.

SPAGNOLI. Pur dichiarandomi d'accordo con il presidente sulla necessità che il gruppo informale di lavoro si metta al lavoro e dia vita a proposte concrete, ritengo sia opportuno, prima che ciò avvenga, che il gruppo democratico cristiano, che ancora non l'ha fatto, esprima in maniera vasta ed esauriente le proprie valutazioni in merito ai problemi di cui ci stiamo occupando.

In secondo luogo, credo debba essere fatta, sia pure in termini rapidi, una specie d'indagine anche in settori esterni al Parlamento — e mi riferisco in modo particolare al settore della scienza giuridica — per una verifica sullo stato dell'elaborazione della scienza giuridica su questo aspetto. Io credo che il gruppo informale di lavoro possa farlo e sia lo strumento più adatto.

MAGNANI NOYA MARIA. Desidererei intervenire nella discussione sull'articolo 8.

ACCREMAN. Mi sembra che anche il gruppo di maggioranza relativa debba esprimere un'opinione su questo punto. Se vogliamo rinviare il seguito della discussione alla prossima settimana, per me va bene.

LOSPINOSO SEVERINI. Ritengo anch'io opportuno un rinvio alla prossima settimana.

MAGNANI NOYA MARIA. Faccio presente che giovedì prossimo due colleghi del gruppo socialista sono impegnati nella Commissione inquirente per i procedimenti d'accusa: pregherei quindi il presidente di anticipare la discussione a mercoledì prossimo.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, il seguito della discussione è rinviato alla seduta di mercoledì 5 marzo.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle 12.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. GIORGIO SPADOLINI

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO